

GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve

RITO SOCIETARIO
Dieci giorni
per la costituzione



La Cassazione precisa che, anche nel rito societario, nell'ipotesi di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di 10 giorni per la costituzione, parte dal perfezionamento della prima notifica a uno dei convenuti. La regola, relativa al processo civile di cognizione, è valida anche dopo l'introduzione del rito societario.

CONCORRENZA SLEALE
No all'acquisizione
del staff del rivale

Non rientra nella concorrenza sleale l'opera di convinzione svolta dall'azienda "stornante" per indurre il personale dell'impresa rivale a passare alle sue dipendenze, ma l'imprenditore non può crearsi un vantaggio competitivo a danno dell'altro impresario attraverso una strategia tesa ad acquisire uno staff pratico dello stesso sistema di lavoro da impiegare in un determinata zona. Nel caso esaminato l'azienda rivale acquisiva personale esperto e già formato.

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 4 gennaio 2017 n. 94

Cambiali sempre «protestabili»

Non vanno risarciti i danni causati dall'iscrizione tra i cattivi pagatori

Patrizia Maciocchi
ROMA

Il sequestro probatorio di una cambiale non impedisce alla banca di elevare il protesto. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 91 depositata ieri, respinge il ricorso del cliente di un istituto di credito che chiedeva alla banca i danni arrecati alla sua attività di imprenditore a causa dell'iscrizione nel bollettino dei protestati. Un "libro nero" nel quale il ricorrente riteneva di non dover figurare.

L'imprenditore, ricevuta dalla banca la comunicazione della messa all'incasso del titolo, aveva sporto querela per la falsificazione della data di scadenza, che risultava anticipata di un anno. Dopo "denuncia" la Procura della Repubblica aveva sequestrato la cambiale per verificare i reati di falso e truffa. Un atto in pendenza del quale il notaio, su richiesta della banca, aveva comunque levato il protesto: da qui la richiesta di danni anche nei confronti del professionista. L'imprenditore

contestava alla banca l'uso di atto falso (articolo 489 del Codice penale) per il protesto che non andava eseguito inoltrando alla banca avrebbe maritato anche nel non avvertirlo del fatto che si accingeva a compiere.

La Cassazione respinge il ricorso. La Suprema Corte precisa che la falsificazione della data sulla cambiale non poteva essere percepita ad occhio nudo da un normale operatore bancario e il protesto era legittimo perché il sequestro probatorio non equivale all'accertamento della contraffazione: causa di forza maggiore idonea a rinviare il protesto come previsto dall'articolo 61 della legge cambiaria. La banca aveva compiuto un at-

to dovuto per evitare ai "giratori" del titolo la perdita del diritto di regresso e l'utilizzo di copia autentica, rilasciata dalla Procura escludendo il reato di uso di un documento falso.

La Suprema Corte ricorda che la banca, presso la quale il titolo di credito è domiciliato per il pagamento, ha l'obbligo di far constatare il mancato pagamento a tutela della ragioni del portatore, quando l'obligato principale non fornisce le somme. Un obbligo che non viene meno nel caso la "tratta" sia sequestrata nel corso di un procedimento civile o penale. Circostanza che non costituisce un ostacolo insormontabile e dunque una causa di forza maggiore al protesto che può essere messo in atto, esattamente come avvenuto, grazie alla presentazione di una copia autentica del titolo.



RICOVERI D'URGENZA
Il rimborso per le cure
effettuate all'estero

Il paziente assistito dal Servizio sanitario nazionale che effettui un ricovero d'urgenza presso una struttura ospedaliera estera può chiedere alla Asl il rimborso per le spese sostenute.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

Né è ipotizzabile che la banca debba rispondere del danno per non aver adempiuto all'obbligo, non previsto dalla legge, di avvertire il ricorrente che stava per chiedere il protesto. Un tale dovere, non deriva, infatti, dal mandato di pagamento insito nella domiciliazione della cambiale presso la banca e, in particolare dall'articolo 1710, comma 2, del Codice civile, dal momento che il protesto per mancanza di fondi sul conto non si può includere tra le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato di pagamento.

Neppure il richiamo alla norma generale (articolo 1375 del Codice civile) che impone l'esecuzione del contratto in buona fede è utile a supportare la tesi dell'avvertimento doveroso. Quello che la banca deve invece comunicare è la messa all'incasso del titolo da parte del portatore. E questo la banca lo aveva fatto.

Italia-Brasile. Fa testo l'accordo

Valutazione indizi non consentita per l'estradizione

Alessandro Galimberti
MILANO

La magistratura italiana non ha un potere autonomo di valutazione degli indizi per i quali è richiesta l'estradizione di un connazionale verso il Brasile. Il controllo dei giudici dovrà limitarsi invece al provvedimento restrittivo di cui si chiede l'esecuzione, in particolare alla descrizione del fatto, alla data e luogo di commissione, alla sua qualificazione giuridica e infine agli elementi necessari per l'identificazione della persona da consegnare.

La Sesta penale della Corte di cassazione (sentenza 386/17) torna sull'interpretazione strettamente giuridica del Trattato bilaterale del 1989 con la repubblica sudamericana - trattato che contempla ovviamente anche il versante di competenza "politica" del ministero della Giustizia - per validare la decisione della Corte d'Appello di Venezia di consegnare una 38enne naturalizzata italiana, sospettata in concorso con il marito di una serie di reati nei confronti della collaboratrice domestica.

l'estradando abbia commesso il reato oggetto della domanda.

Tra i motivi di ricorso respinti dalla Cassazione, è importante la cronologia delle cause ostative previste dal Trattato bilaterale. In particolare la difesa eccepeva l'esistenza di un procedimento penale aperto anche in Italia per i medesimi fatti, da cui «peraltro emergerebbe l'assoluta estraneità ai fatti contestati dall'estradanda»: la Sesta ha però rimarcato che l'azione penale è stata esercitata solo sulla base della richiesta di estradizione - valutata come notizia criminale.

Nonostante il via libera giurisdizionale la Giustizia può opporre per ragioni di sovranità il rifiuto facoltativo

nis - estrinsecandosi peraltro finora solo in una rogatoria. Resta però aperto tutto il versante "politico" dell'estradizione in oggetto, argomenta ancora la Sesta penale, considerato che il Ministero dovrà valutare l'opportunità di far processare all'estero la cittadina (diventa tale grazie al matrimonio con un italiano) e, soprattutto, valutare se "consigliarla" per fatti commessi prevalentemente in Italia. Ma questi aspetti inerenti al "rifiuto facoltativo" previsti dal Trattato bilaterale, sfuggono appunto al sindacato giurisdizionale.

Senza parapetto luce irregolare e non veduta

È una luce irregolare e non una veduta, l'apertura sul lastrico solare, priva del parapetto che consentirebbe di affacciarsi sul terrazzo del vicino.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 113 depositata ieri, pur negando il carattere di veduta dell'apertura oggetto del ricorso, afferma il dovere del proprietario del lastrico solare di costruire un muretto recintato da una rete metallica per rendere la luce irregolare con-

forme alle prescrizioni stabilite dal codice civile.

La Cassazione respinge la tesi del proprietario del terrazzo di coperto di un edificio, che ospitava un'attività commerciale, secondo la quale il lavoro del lastrico solare c'era un servizio di veduta: a carico del giardino sottostante: immobile di proprietà di un unico proprietario.

Questo aveva indotto la Corte d'appello a constatare l'aggravamento della condizione del fondo servente. Il muretto di cinta era stato correttamente considerato dalla Corte d'appello come luce irregolare e non veduta.

La Cassazione ricorda che l'assenza di un parapetto sulla terrazza di copertura di un edificio, che sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario è un elemento decisivo per escludere che l'opera abbia il carattere della veduta o del prospetto, ma non basta negare che

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

In breve

CORTILE CONDOMINIALE
È violenza se l'auto
ostacola il transito

Parcheggiare la propria autovettura al centro della corsia di transito del cortile condominiale, impedendo così agli altri condòmini di uscire dal viale e di immettersi sulla via pubblica con la propria automobile, è una condotta che può derivare da atti preesistenti tra condòmini, ma che è comunque qualificabile penalmente come violenza privata. Il concetto di violenza, infatti, comprende un vantaggio applicativo molto ampio, che prescinde dai mezzi utilizzati.

Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione penale - Sentenza 26 settembre 2016 n. 859

ARRESTI DOMICILIARI
C'è evasione anche se si rincorre il cane

Il reato di evasione si configura ogniqualvolta il soggetto agli arresti domiciliari si allontani dal proprio domicilio senza giustificato motivo o senza previa autorizzazione, a meno che l'allontanamento sia dovuto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave. E l'operatività della scriminante vale soltanto per l'incolumità delle persone e non anche per quella degli animali. Così la Corte d'appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado all'imputato, che si era allontanato dalla sua abitazione per ritrovare la sua cagnolina scappata in strada.

Corte d'appello di Cagliari - Sezione I penale - Sentenza 26 settembre 2016 n. 871

Tribunale di Roma/1. Per i giudici i creditori non hanno altra forma di tutela, ma la giurisprudenza è divisa

Alla scissione ci si può solo opporre

Esclusa l'azione revocatoria ordinaria perché genererebbe confusione

Angelo Busani

L'atto di scissione di una società non può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria (articolo 2901 Codice civile) dai creditori della società scissa: l'azione è rimedio di carattere generale, incompatibile col sistema di garanzia previsto per la scissione e fusione. Lo ha deciso il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 524 del 7 novembre 2016.

I creditori della scissa, infatti, sono tutelati dal diritto di opposizione all'atto di scissione (previsto dall'articolo 2503 del Codice) e, in generale, dalla responsabilità solidale che nasce tra la società scissa e la beneficiaria, nei limiti del patrimonio assegnato a quest'ultima, per le obbligazioni della scissa che essa non possa soddisfare (articolo 2506-ter). E l'ennesima puntata dell'aspro contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità della revocatoria nelle scissioni.

Per il Tribunale di Roma, visto che il diritto di opposizione per i creditori nelle scissioni è l'azione

revocatoria ordinaria tutelano il medesimo interesse (quello di «dotare i creditori di uno strumento volto alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740» del Codice, rappresentata da tutti i beni del debitore, presenti e futuri), se si potesse ricorrere indistintamente all'uno o all'altro istituto si avrebbe un'inutile duplicazione di rimedi per i creditori.

Se infatti i creditori potessero esperire sia il diritto di opposizione che l'azione revocatoria, si genererebbe una situazione di confusione a scapito della «necessità di assicurare certezza ai rapporti e ai traffici economici derivanti dalle operazioni di scissione e di fusione»: il diritto di opposizione e la previsione della responsabilità solidale tra la società scissa e la società beneficiaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito alla società beneficiaria, «costituiscono un compendio normativo» che assume carattere assorbente rispetto all'istituto

civilistico dell'azione revocatoria e che è idoneo a «coprire ogni possibile ipotesi di pregiudizio della posizione creditoria».

Il Tribunale di Roma conferma dunque la posizione di una parte della giurisprudenza di merito sulla revocabilità dell'atto di scissione (per gli estremi delle sentenze, conformi e non, si veda la scheda a destra) e, sostanzialmente, ricalca i principi espressi dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 861 del 1° aprile 2016 (commentata sul Sole 24 Ore del 4 maggio 2016).

A questo orientamento restrittivo se ne contrappongono un altro, di segno completamente opposto, secondo il quale, mancando una norma che, nel caso della scissione, limiti la possibilità di promuovere l'azione revocatoria ordinaria, ritiene esperibile questa azione, dal momento che si tratta di rimedio di carattere "generale", e cioè apprestato per ogni caso in cui il creditore vede diminuito il patrimonio del debitore per ef-

Pro e contro

- Sentenze a favore della possibilità per i creditori di agire con azione revocatoria in caso di scissione societaria**
- Tribunale di Roma, 16 agosto 2016
 - Tribunale di Catania, 9 gennaio e 9 maggio 2012
 - Tribunale di Palermo, 26 gennaio 2004 e 25 maggio 2012
 - Tribunale di Benevento, 17 settembre 2012
 - Tribunale di Livorno, 19 agosto e 2 settembre 2003
- Sentenze contrarie**
- Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001 e 7 novembre 2016
 - Tribunale di Bologna, 24 marzo e 1° aprile 2016
 - Tribunale di Napoli, 18 febbraio 2013
 - Tribunale di Modena, 22 gennaio 2010

fetto di atti da questo compiuti in frode alle ragioni creditorie. Secondo questa tesi, l'esperienza dell'azione revocatoria non potrebbe essere ostacolata nemmeno dal disposto dell'articolo 2504-ter (dettato in tema di fusione, ma reso applicabile alla scissione dall'articolo 2506-ter) secondo il quale, una volta iscritto l'atto di scissione nel Registro imprese, non è più possibile contestarne la validità, atteso che la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria comporta «solo una inefficacia relativa dell'atto senza pregiudicare la stabilità dell'organizzazione societaria nel suo complesso».

Il Tribunale di Roma, infine, osserva che i creditori, i quali ritengono di esser stati pregiudicati dall'atto di scissione, possono in ogni caso chiedere il risarcimento del danno (ai sensi degli articoli 2506-ter e 2504-ter), come già affermato in precedenti pronunce di altre corti di merito.

Tribunale di Roma/2. Lite sugli alimenti

Il giudice ordinario può far decadere il padre dalla potestà

Giorgio Vaccaro

La competenza a decidere della "decadenza" dalla responsabilità genitoriale, è del Tribunale ordinario e non di quello dei minorenni, se pendente un giudizio per determinare gli oneri connessi a tale responsabilità. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (giudice Velletri), con decreto camerale del 15 luglio 2016, in forza del principio della concentrazione delle tutele, che non ostacola l'effettiva partecipazione del pm al processo. E la condotta del padre che, pur consapevole dell'esistenza di un proprio figlio avuto fuori del matrimonio, rifiuti di assumere la propria responsabilità genitoriale ed ometta di aiutare ed assistere il figlio nella crescita è gravemente pregiudizievole per il minore, tale da provocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Questi due importanti principi affermati dal decreto, dariteneri "disiscuola" rispetto a casi analoghi. Va sottolineato che l'interpretazione ermeneutica e le conseguenze del rifiuto di frequentare e conoscere il figlio nato fuori dal matrimonio vanno a completare l'articolo 316 del Codice civile che, sostituendo la precedente norma e abolendo l'istituto della potestà genitoriale, non aveva esplicitato, in positivo, gli oneri connessi a tale responsabilità.

non solo di frequentare ma, finanche di conoscere il figlio, deve essere considerata condotta gravemente pregiudizievole per il figlio medesimo, avendo il padre violato il dovere di assistenza morale e di educazione, gravante sul genitore ex art. 315-bis del Codice civile. Con la sua condotta il padre ha, inoltre, violato il diritto del figlio di mantenere rapporti significativi con la famiglia paterna e con i parenti di altro ramo genitoriale, in quanto - per esplicita affermazione del medesimo - i figli nati dal suo precedente matrimonio non sono neppure a conoscenza dell'esistenza del fratello».

Dato che tale condotta è pregiudizievole al figlio, va disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Lo ha fatto il giudice ordinario, che era stato chiamato a decidere su due domande, quella di determinazione del contributo gravante sul genitore in favore del figlio e quella sull'ordine di pagamento in capo al terzo debitore dell'obligato (le società in cui lavora il padre), visto che quest'ultimo non pagava quanto sino ad allora disposto dal giudice.

Posto che «l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli... non viene meno nei casi di decadenza», il Tribunale ha confermato l'entità dell'assegno mensile (800 euro) per il mantenimento del figlio. Quanto all'ordine ai terzi obbligati di pagare direttamente all'avente diritto quanto il padre deve al figlio, il Tribunale ha ritenuto che non ci sia la violazione della privacy lamentata dal genitore, il quale aveva fatto presente che le società presso cui lavora sono della famiglia della moglie. Di qui l'ordine a queste di pagare il mensile al figlio, scalandolo dagli emolumenti del padre.

GIUGLIAMO SAPORITO
La pubblica amministrazione può essere condannata a far pubblicare una sentenza che annulli un provvedimento illegittimo. Lo sottolinea il Tar Toscana con la sentenza 16 dicembre 2016 n. 1790.

Il caso riguarda il Comune di Carrara, che aveva travisato l'esito di una visita ispettiva della Asl ad una residenza per disabili: l'ente locale, sulla base di tale presunto esito, aveva imposto alla struttura prescrizioni obbligatorie e aveva poi pubblicato sul proprio sito istituzionale il provvedimento che la conteneva. Poco dopo, il Tar ha an-

nnullato l'atto del Comune che imponeva prescrizioni, sottolineando che l'Asl aveva elencato meri suggerimenti migliorativi e non obblighi di intervenire. Annullato l'atto, il giudice ha disposto un risarcimento non monetario, ma in forma specifica: un'adeguata pubblicità della sentenza con due obblighi a carico del Comune.

La condanna a pubblicare sui mezzi di informazione è usuale nei reati di diffamazione, nonché per alcuni reati di particolare rilevanza (Dlgs 231/2001 sulla responsabilità d'impresa, articolo 1876). Essa affianca al diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge sulla stampa (47/1948). La novità della sentenza del Tar Toscana consiste nell'imporre a carico dell'ente pubblico un comportamento specifico,

che riflette una negligenza nell'attività dell'ente.

La legge 104/2010 (sul processo amministrativo) ammette il risarcimento del danno causato da un soggetto pubblico, ma fino ad oggi si discuteva di importi economici per errori o ritardi del singolo ente; in alcuni casi è prevista la restituzione di immobili erroneamente espropriati (articolo 42-bis del Dpr 327/2001), la sostituzione di un appaltatore con altro (Dlgs 163/2006, ora legge 50/2016), ma sempre con un collegamento diretto ad errori dell'amministrazione, che deve adottare atti di segno contrario a quello

dichiarato illegittimo dal giudice.

Ora il Tar obbliga non solo ad eliminare il provvedimento, ma dispone un risarcimento in forma specifica, mitigando il danno economico (del gestore della struttura assistenziale) con adeguata pubblicità. Nel caso specifico, infatti, gran parte del danno è stata rinfondata alla pubblicazione di un articolo su un quotidiano che trattava l'argomento, pubblicazione che non sarebbe avvenuta se non ci fosse stato il provvedimento impugnato.

Da un lato quindi la pubblicazione di un articolo fondato su un (illegittimo) provvedimento apparso sul sito web dell'ente costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma dall'altro il titolare del sito internet dal quale è stata desunta la notizia risponde dei danni causati.